



Approvazione del modello ANR/3, riservato ai soggetti non residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di variazione dati o cessazione attività, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello ANR/3, riservato ai soggetti non residenti nello Stato, da utilizzare per le dichiarazioni di identificazione diretta ai fini IVA, di variazione dati o cessazione attività

1.1. È approvato il modello ANR/3, con le relative istruzioni, che i soggetti non residenti nello Stato che intendono assolvere direttamente gli obblighi ed esercitare i diritti in materia d'imposta sul valore aggiunto devono utilizzare per presentare le dichiarazioni previste dall'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

1.2 Il modello approvato con il presente provvedimento deve essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2010.

2. Reperibilità del modello e autorizzazione alla stampa

2.1. Il modello di cui al punto 1 è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate in formato elettronico e può essere utilizzato prelevandolo dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto nella fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'*allegato A*.

2.2. Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso abbia le caratteristiche tecniche di cui all'*allegato A* e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1 nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'*allegato A*. A tale fine il modello è reso disponibile gratuitamente nei siti di cui al punto 2.1 in uno specifico formato elettronico riservato ai soggetti che dispongono di sistemi tipografici, idonei a consentirne la riproduzione.

3. Presentazione telematica delle dichiarazioni di variazione dati e cessazione attività all'Agenzia delle Entrate

3.1. Le dichiarazioni di variazione dati e cessazione attività dei soggetti non residenti identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere presentate per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, secondo le specifiche tecniche contenute nell'*allegato B* del presente provvedimento.

3.2. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.

Motivazioni

L'articolo 11 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, ha modificato l'articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dando esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 luglio 2009, resa nella causa C. 244/08.

Le modifiche riguardano il divieto per il soggetto non residente di assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato. In particolare, in presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è più consentito al soggetto non residente operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre.

Al fine di adeguare il modello alla normativa vigente, si è reso necessario procedere ad una revisione del modello ANR/2, approvato con provvedimento dell'11 dicembre 2007, utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato per l'identificazione diretta, nonché per comunicare le variazioni dei dati successivamente intervenute o la cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

Il presente provvedimento, pertanto, approva il modello ANR/3, con le relative istruzioni.

Viene disciplinata, inoltre, la reperibilità del predetto modello e viene autorizzata la stampa, anche per la compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.

Sono altresì approvate le specifiche tecniche di cui all'*allegato B* per la trasmissione per via telematica delle dichiarazioni di variazione dati e di cessazione dell'attività.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari;

Direttiva n. 2000/65/CEE del 17 ottobre 2000, modificativa della direttiva 77/388/CEE con riferimento alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404: regolamento recante disposizioni in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e istanze previsti dalle

disposizioni che disciplinano i singoli tributi nonché per ottenere certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;

Decreto Legislativo 19 giugno 2002, n. 191, pubblicato nella G.U. n. 203 del 30 agosto 2002: attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle operazioni intracomunitarie;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 dicembre 2005, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2006;

Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166: disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 dicembre 2009

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Attilio Bepi

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEL MODELLO

Struttura e formato del modello

Il modello di cui al presente provvedimento deve essere predisposto su fogli singoli di formato A4, separatamente dalle istruzioni, delle seguenti dimensioni:

larghezza: cm 21,0;
altezza : cm 29,7.

È consentita la predisposizione del modello e delle relative istruzioni su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

E' altresì consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica del modello su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Il modello deve avere conformità di struttura e sequenza con quello approvato con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro del modello di cui al presente provvedimento devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.

Caratteristiche della carta del modello

La carta utilizzata per il modello deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr/mq.

Caratteristiche grafiche del modello

I contenuti grafici del modello devono risultare conformi al fac-simile annesso al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sestimi di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica del modello e delle relative istruzioni di cui al presente provvedimento deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (PANTONE 311 U).

È altresì consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero in caso di riproduzione del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altre stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso e delle relative istruzioni nel tempo.

IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DI SOGGETTO NON RESIDENTE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) al fine di individuare i soggetti non residenti nello Stato che intendono porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati (ad es. Camere di commercio) o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, Camere di commercio).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ALLEGATI

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto si impegna ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'Amministrazione finanziaria italiana, come previsto dall'art. 35-ter, comma 2, lettera e).

DATA FIRMA DEL DICHIARANTE

DELEGA

Il sottoscritto delega il Sig.

nato a il a presentare in sua vece il presente modello

DATA FIRMA DEL DICHIARANTE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario N. iscrizione all'albo dei CAF

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Impegno a presentare per via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente

Impegno a presentare per via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO



IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DI SOGGETTO NON RESIDENTE

DICHIARAZIONE PER L'IDENTIFICAZIONE DIRETTA, DI VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

(ove non diversamente specificato, gli articoli di legge di seguito richiamati si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni)

Premessa

Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti non residenti nello Stato, esercenti attività di impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunità Europea o in un Paese terzo con il quale esistono strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta, che ai sensi dell'art. 17, secondo comma, intendono porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, assolvendo gli obblighi ed esercitando i diritti che derivano dall'applicazione di tale tributo direttamente. I predetti soggetti che vogliano adottare detto sistema **devono identificarsi direttamente**, ai sensi dell'art. 35-ter, producendo la presente dichiarazione all'ufficio competente **prima di effettuare qualsiasi operazione territorialmente rilevante in Italia**.

Il modello ANR deve essere altresì utilizzato per comunicare le variazioni di uno o più dei dati indicati nella dichiarazione per l'identificazione diretta ovvero per comunicare la cessazione dell'attività.

Il modello deve essere compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal dichiarante.

Le notizie vanno riportate senza alcuna abbreviazione.

Le date devono essere espresse in forma numerica riportando nell'ordine, giorno, mese ed anno (es. 25 novembre 2009 = 25 11 2009).

Gli indirizzi vanno indicati in modo completo.

Alternatività tra identificazione diretta e rappresentante fiscale

Ai sensi dell'art. 17, secondo comma, il ricorso all'identificazione diretta è alternativo alla nomina di un rappresentante fiscale. Pertanto, i soggetti non residenti che si avvalgono di un rappresentante fiscale, se intendono identificarsi direttamente e procedere direttamente ad assolvere gli adempimenti IVA connessi alle operazioni effettuate in Italia, devono preliminarmente procedere alla chiusura della partita IVA richiesta per loro conto dal rappresentante fiscale in precedenza nominato utilizzando il modello AA7 o AA9. Solo successivamente i soggetti non residenti potranno identificarsi direttamente presentando il presente modello.

Presenza di stabile organizzazione

Si evidenzia che il soggetto non residente, sulla base delle modifiche introdotte nell'art. 17, secondo comma, dall'art. 11 del decreto legge del 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla Legge n. 166 del 20 novembre 2009, non può assumere una duplice posizione IVA nel territorio dello Stato. In particolare, in presenza di una stabile organizzazione in Italia, non è consentito al soggetto non residente di operare tramite rappresentante fiscale o mediante identificazione diretta per assolvere gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate direttamente dalla casa madre. Tali operazioni, infatti, devono confluire nella posizione IVA attribuita alla stabile organizzazione operante nel territorio dello Stato.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dai siti Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Modalità di presentazione

Le dichiarazioni per l'identificazione diretta nello Stato con conseguente attribuzione di partita IVA, devono essere presentate esclusivamente all'Agenzia delle entrate - **Centro Operativo di Pescara - via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara**, cui è attribuita la competenza in tale materia, secondo le seguenti modalità:

- direttamente all'ufficio (anche a mezzo di persona appositamente delegata);
- a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, nonché la certificazione attestante la qualità di soggetto passivo agli effetti dell'IVA posseduta nello Stato di appartenenza. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano spedite.

Le dichiarazioni di variazione dati ovvero di cessazione attività possono invece essere presentate, oltre che secondo le modalità sopra descritte, anche per via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati.

QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE

La **casella 1** – IDENTIFICAZIONE DIRETTA – deve essere barrata dal soggetto non residente che intende identificarsi al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente.

Il modello deve essere presentato in data anteriore a quella di effettuazione delle operazioni rilevanti in Italia agli effetti dell'IVA.

L'ufficio attribuisce al contribuente un numero di partita IVA da indicare in tutti gli atti rilevanti ai fini di tale tributo e da utilizzare per le operazioni in relazione alle quali viene adottato il sistema di identificazione diretta.

La **casella 2** – VARIAZIONE DATI – deve essere barrata in tutti i casi di variazione dei dati precedentemente comunicati da parte di soggetti già identificati direttamente; indicare il numero di partita IVA e la data in cui è avvenuta la variazione.

La dichiarazione di variazione dati deve essere presentata, ai sensi dell'art. 35-ter, comma 4, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione oggetto di comunicazione.

ATTENZIONE: al fine di consentire la corretta acquisizione dei dati nell'Anagrafe Tributaria il modello deve essere sempre compilato integralmente.

Si precisa che più variazioni intervenute nella stessa data possono essere comunicate con un unico modello.

La **casella 3** – CESSAZIONE ATTIVITÀ – deve essere barrata dal soggetto non residente che non intende più assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA direttamente ovvero che abbia cessato l'esercizio di attività di impresa, arte o professione nello Stato estero di stabilimento.

La casella deve essere altresì barrata in caso di estinzione del soggetto non residente, identificatosi direttamente, avvenuta in conseguenza di operazioni straordinarie o trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni ecc.).

Indicare il numero di partita IVA e la data di cessazione.

La dichiarazione di cessazione attività nelle ipotesi di estinzione del soggetto non residente avvenuta a seguito di trasformazioni ovvero di cessazione dell'esercizio di attività nello Stato estero di stabilimento deve essere presentata entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata detta estinzione.

La **casella 4** – RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA – deve essere barrata da parte del soggetto che abbia smarrito il relativo certificato di attribuzione; indicare, ove possibile, il numero di partita IVA attribuito.

QUADRO B SOGGETTO D'IMPOSTA

SEZIONE 1: PERSONE FISICHE

La presente sezione deve essere compilata dalle imprese individuali e dai lavoratori autonomi (artisti o professionisti).

Dati identificativi

DITTA: indicare, se esistente, la denominazione della ditta. Per le denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza ovvero altro numero identificativo attribuito.

CODICE FISCALE: il campo deve essere sempre compilato qualora il soggetto non residente sia già in possesso del numero di codice fiscale e in ogni caso nelle ipotesi di:

- presentazione della dichiarazione di variazione dati (casella 2 del quadro A);
- presentazione della dichiarazione di cessazione attività (casella 3 del quadro A);
- richiesta duplicato del certificato di partita IVA (casella 4 del quadro A);

- presentazione della dichiarazione per l'identificazione diretta (casella 1 del quadro A), da parte dei soggetti non residenti che in precedenza abbiano nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, acquisendo pertanto il numero di codice fiscale.

Domicilio estero

Indicare l'indirizzo completo della sede dell'impresa individuale ovvero, per i lavoratori autonomi, l'ubicazione dello studio.

SEZIONE 2: SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

La presente sezione deve essere compilata dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti ecc.).

Dati identificativi

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE: deve essere riportata senza alcuna abbreviazione, ad eccezione della natura giuridica che deve essere sempre indicata in forma contratta. Per denominazioni particolarmente lunghe devono essere eliminati titoli onorifici, professionali e simili eventualmente presenti.

NATURA GIURIDICA: deve essere indicato il codice desunto dalla seguente tabella:

TABELLA NATURA GIURIDICA

30. Società semplici, irregolari e di fatto	38. Consorzi
31. Società in nome collettivo	39. Altri enti ed istituti
32. Società in accomandita semplice	40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
33. Società di armamento	41. Fondazioni
34. Associazioni fra professionisti	42. Opere pie e società di mutuo soccorso
35. Società in accomandita per azioni	43. Altre organizzazioni di persone e di beni
36. Società a responsabilità limitata	44. Trust
37. Società per azioni	

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO: il campo deve essere in ogni caso compilato dai soggetti residenti in altro Stato membro dell'Unione Europea, indicando il numero di identificazione ai fini IVA attribuito dallo Stato di appartenenza ovvero altro numero identificativo attribuito.

CODICE FISCALE: il campo deve essere sempre compilato qualora il soggetto non residente sia già in possesso del numero di codice fiscale e in ogni caso nelle ipotesi di:

- presentazione della dichiarazione di variazione dati (casella 2 del quadro A);
- presentazione della dichiarazione di cessazione attività (casella 3 del quadro A);
- richiesta duplicato del certificato di partita IVA (casella 4 del quadro A);
- presentazione della dichiarazione per l'identificazione diretta (casella 1 del quadro A), da parte dei soggetti non residenti che in precedenza abbiano nominato un rappresentante fiscale, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, acquisendo pertanto il numero di codice fiscale.

Sede legale

INDIRIZZO: indicare l'indirizzo completo della sede legale.

Rappresentante

Indicare i dati identificativi nonché la residenza anagrafica estera del rappresentante legale. Il campo codice fiscale deve essere compilato se il rappresentante è già in possesso del numero di codice fiscale.

QUADRO C

ATTIVITÀ ESERCITATA

Nel presente quadro deve essere indicata l'attività esercitata abitualmente nello Stato estero di stabilimento.

CODICE ATTIVITÀ: deve essere indicato il codice dell'attività svolta desunto dalla classificazione delle attività economiche vigente al momento della presentazione del modello, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle entrate e nei siti Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

DESCRIZIONE ATTIVITÀ: descrivere sinteticamente l'attività effettivamente esercitata.

**UFFICIO
COMPETENTE
DELLO STATO
ESTERO**

Indicare nell'apposito campo l'ufficio dell'amministrazione dello Stato estero competente ad effettuare i controlli sull'attività del contribuente, come previsto dall'art. 35-ter, comma 2, lettera c).

ALLEGATI

Nel presente riquadro devono essere indicati tutti i documenti richiesti dall'ufficio e presentati unitamente alla dichiarazione.

**FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE**

La sottoscrizione della dichiarazione deve essere apposta dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza. Con la sottoscrizione della dichiarazione per l'identificazione diretta, il soggetto non residente assume anche l'impegno ad esibire le scritture contabili entro i termini stabiliti dall'amministrazione finanziaria italiana, come espressamente richiesto dall'art. 35-ter, comma 2, lettera e).

DELEGA

Il presente riquadro deve essere compilato se il modello viene presentato a mezzo di persona incaricata. In tal caso la persona incaricata è tenuta ad esibire all'ufficio, oltre al proprio documento, un documento del delegante. Se il documento del delegante è in copia fotostatica, questa deve essere consegnata all'ufficio.

**IMPEGNO
ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA**

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che trasmette la dichiarazione di variazione dati o di cessazione attività.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere la dichiarazione.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

**Dichiarazione
presentata
tramite
il servizio
telematico**

Le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività possono essere presentate per via telematica:
– direttamente dal soggetto estero;
– tramite intermediari abilitati.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che scelgono di presentare direttamente per via telematica le dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività si avvalgono del servizio telematico Entratel.

Più precisamente, i soggetti diversi dalle persone fisiche, che si identificano direttamente ai fini IVA nel territorio dello Stato, trasmettono, per via telematica, le dichiarazioni di variazione dati o di cessazione attività per mezzo dei gestori incaricati e cioè di persone fisiche che hanno il compito di effettuare transazioni telematiche con l'Agenzia delle entrate, in nome e per conto della società. Quest'ultima comunica i nominativi dei gestori incaricati:

- a) per via telematica, tramite il proprio rappresentante legale, abilitato ai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate;
- b) con modalità cartacea, presentando al Centro Operativo di Pescara la richiesta, redatta sull'apposita modulistica, disponibile sul sito dedicato ai servizi telematici. In tal caso, la domanda può essere presentata sia dal rappresentante legale che dal rappresentante negoziale.

I gestori incaricati, designati con le modalità sopra descritte possono, in via eventuale, nominare altri operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA.

I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, le dichiarazioni di variazione dati e di cessazione di attività vengono autenticate con le credenziali della società; il gestore o l'operatore incaricato accedono al sito dedicato ai servizi telematici con le loro credenziali, scelgono la funzione che consente loro di operare in nome e per conto della società non residente e trasmettono le dichiarazioni firmate con le credenziali della società stessa.

Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate.

La prova della presentazione delle predette dichiarazioni è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Modalità di abilitazione

L'abilitazione al servizio telematico Entratel è rilasciata dal Centro Operativo di Pescara contestualmente all'attribuzione della partita IVA, sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione per l'identificazione diretta e nell'allegato che l'utente stampa dopo aver effettuato la pre-iscrizione al servizio telematico Entratel mediante una funzione specifica presente nel sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

La stampa dell'esito della pre-iscrizione deve pervenire al Centro Operativo di Pescara entro 30 giorni dalla ricezione del codice di pre-iscrizione.

Il Centro Operativo di Pescara abilita l'utente e provvede alla spedizione, a mezzo posta, della busta "virtuale", il cui numero viene utilizzato dall'utente per il prelievo dei dati necessari per la generazione dell'ambiente di sicurezza e, solo se l'utente è una persona fisica, per l'accesso alle aree riservate del sito dedicato ai servizi telematici. La busta virtuale può essere anche consegnata ad un soggetto da questi incaricato: quest'ultimo deve esibire idonea delega unitamente ad un valido documento d'identità, proprio e del delegante.

Si ricorda che il Centro Operativo di Pescara provvede, ove richiesto, all'inserimento dei nominativi dei gestori incaricati e al rilascio delle abilitazioni ai servizi telematici del rappresentante legale e delle persone fisiche incaricate (gestori incaricati ed operatori incaricati) di operare in nome e per conto della società identificata direttamente ai fini IVA.

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati (incaricati di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni)

Gli incaricati indicati nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, sono tenuti a trasmettere le dichiarazioni di variazione dati e cessazione attività da loro predisposte.

Sono altresì obbligati alla trasmissione delle predette dichiarazioni, da loro predisposte, gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 23 febbraio 1999.

Tali soggetti possono assolvere l'obbligo di presentazione telematica delle suddette dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nel predetto decreto, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza, dai singoli associati alle predette associazioni.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa; l'intermediario può richiedere un corrispettivo per l'attività di trasmissione telematica prestata.

Documentazione che l'intermediario deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione delle dichiarazioni.

Sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, l'intermediario abilitato deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione delle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività o dell'assunzione dell'incarico per la relativa predisposizione, l'impegno a presentare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti, precisando se le dichiarazioni gli sono state consegnate già compilate o sono da lui stesso predisposte; detto impegno deve essere datato e sottoscritto dall'intermediario, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, deve essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" della presente dichiarazione;
- rilasciare altresì al dichiarante l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Detta comunicazione è prova per il dichiarante di avvenuta presentazione della dichiarazione e deve essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della stessa dichiarazione ed alla restante documentazione, per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600 del 1973, in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'intermediario è tenuto a conservare, anche su supporti informatici, copia delle dichiarazioni trasmesse, per lo stesso periodo previsto dal suddetto art. 43, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione finanziaria in sede di controllo.

Per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie l'intermediario è tenuto ad osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004.

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione

di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

Comunicazione di avvenuta presentazione

La comunicazione dell'Agenzia delle entrate, attestante l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni, è trasmessa telematicamente all'utente o all'intermediario che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione, consultabile nella sezione "Ricevute" del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>, resta disponibile per trenta giorni dalla sua emissione. Trascorso tale periodo essa può essere richiesta (sia dal dichiarante che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle entrate senza limiti di tempo.

ALLEGATO B

**Specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Dichiarazione di variazione dati o cessazione attività
Identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente
(Modello ANR/3)**

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITA' (MOD. ANR/3) DI PERSONE FISICHE E SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE NON RESIDENTI IDENTIFICATISI DIRETTAMENTE DA TRASMETTERE ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE IN VIA TELEMATICA

1. AVVERTENZE GENERALI

Il contenuto e le caratteristiche della fornitura dei dati relativi alle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti identificatisi direttamente da trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica sono contenuti nelle specifiche tecniche di seguito esposte.

Si precisa che una dichiarazione da inviare, i cui dati non rispettino le specifiche tecniche, verrà scartata.

La trasmissione dei dati attraverso il servizio telematico Entratel può essere effettuata direttamente in base ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni o avvalendosi degli intermediari di cui all'art. 3, comma 3, secondo il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, e successive modificazioni.

2. CONTENUTO DELLA FORNITURA

2.1 Generalità

Ciascuna fornitura dei dati in via telematica si compone di una sequenza di record aventi la lunghezza fissa di 3503 caratteri.

Ciascun record presente nella fornitura è contraddistinto da uno specifico "tipo-record" che ne individua il contenuto e che determina l'ordinamento all'interno della fornitura stessa.

I record previsti per la fornitura in via telematica delle dichiarazioni di variazione dati o cessazione attività di persone fisiche e soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti identificatisi direttamente sono :

- record di tipo "A": è il record di testa della fornitura e contiene i dati identificativi della fornitura e del soggetto responsabile dell'invio telematico (fornitore);
- record di tipo "B": è il record che contiene i dati della dichiarazione di variazione dati o cessazione attività persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche non residenti identificatisi direttamente;

- record di tipo “Z”: è il record di coda della fornitura e contiene alcuni dati riepilogativi della fornitura stessa.

La trasmissione della dichiarazione può essere effettuata dallo stesso contribuente attraverso il servizio telematico Entratel. Ne consegue che in caso di presentazione diretta il codice fiscale della persona fisica o del soggetto diverso da persona fisica indicato nel record “B” coincide con il codice fiscale del responsabile dell’invio telematico (byte 23 del record “A”).

2.2 La sequenza dei record

La sequenza dei record all’interno della fornitura deve rispettare le seguenti regole:

- presenza di un solo record di tipo “A”, posizionato come primo record della fornitura;
- per ogni dichiarazione presenza di un unico record di tipo “B”
- presenza di un solo record di tipo “Z”, posizionato come ultimo record della fornitura.

Qualora la dimensione complessiva delle dichiarazioni da trasmettere ecceda il limite previsto (1,38 MB compressi), si dovrà procedere alla predisposizione di più forniture.

2.3 La struttura dei record

I record di tipo “A”, “B”, “Z” contengono unicamente campi posizionali, ovvero campi la cui posizione all’interno del record è fissa. La posizione, la lunghezza ed il formato di tali campi sono esposti in dettaglio nelle specifiche di seguito riportate.

In coda ai record di ciascun tipo sono riportati 3 caratteri di controllo, così come descritto in dettaglio nelle specifiche che seguono.

2.4 La struttura dei dati

I campi dei record di tipo “A”, “B”, “Z”, possono assumere struttura numerica o alfanumerica e per ciascuno di essi è indicato, nelle specifiche che seguono, il simbolo NU o AN rispettivamente. Nel caso di campi destinati a contenere alcuni dati particolari (ad esempio date), nella colonna “Controlli bloccanti” è indicato il particolare formato da utilizzare.

L’allineamento dei dati è a destra per i campi a struttura numerica (con riempimento a zeri dei caratteri non significativi) e a sinistra per quelli a struttura alfanumerica (con riempimento a spazi dei caratteri non significativi).

I campi devono essere inizializzati con impostazione di zeri se a struttura numerica e di spazi se a struttura alfanumerica.

2.5 Regole generali.

Su ogni record va riportato il “Tipo record” e nel record “B” deve essere indicato il “Codice fiscale identificativo del dichiarante”. Quest’ultimo campo deve riportare il codice fiscale della persona fisica o del soggetto diverso dalla persona fisica.

I Codici Fiscali e le Partite IVA riportati nelle dichiarazioni mod. ANR/3 devono essere formalmente corretti.

Tutti i caratteri alfabetici devono essere impostati in maiuscolo.

Nel record “B” della dichiarazione di variazione dati soggetto diverso dalle persone fisiche occorre impostare il codice fiscale del rappresentante secondo le regole seguenti:

- Il codice fiscale rappresentante deve sempre essere indicato se già presente in archivio. La dichiarazione trasmessa viene controllata e se il codice fiscale non è presente in archivio la dichiarazione viene scartata. La residenza estera può essere omessa se non comunicata in precedenza.
- Il codice fiscale del rappresentante deve essere impostato a spazi se trattasi di soggetto non in possesso di codice fiscale. In questo caso devono comunque essere indicati i dati anagrafici e i dati della residenza estera. La dichiarazione trasmessa viene controllata e se il codice fiscale corrispondente ai dati indicati non è presente in archivio, esso viene attribuito, in caso contrario la dichiarazione viene scartata.

Viene di seguito descritto il contenuto informativo dei record inseriti nell’invio telematico con l’elenco dei campi e relativi descrizione, posizione, lunghezza, formato, controlli bloccanti e valori ammessi. Per ulteriori informazioni riguardanti la compilazione della dichiarazione si rimanda alle istruzioni del modello ANR/3.

RECORD DI TIPO "A"

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ Valori ammessi
			Lunghezza	Formato	
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare ad 'A'.
2	Filler	2	6	NU	Impostare a zeri.
3	Data preparazione file	8	8	NU	Data di preparazione del file. GGMMAAAA.
4	Codice fornitura	16	5	AN	Impostare a "AN1VA"
5	Filler	21	2	NU	Impostare a zeri.
6	Codice fiscale del responsabile	23	16	AN	Indicare il codice fiscale dell'intermediario fiscale responsabile della dichiarazione, che deve corrispondere a quello di un utente abilitato all'utilizzo della funzione Entratel. Se si effettua la presentazione telematica diretta, il codice fiscale deve corrispondere: al campo 17 del record "B" se il campo 3 del record B vale "1"; al campo 29 del record "B" se il campo 3 del record B vale "2".
7	Filler	39	591	AN	Impostare a spazi.
Spazio non disponibile					
8	Filler	630	1068	AN	
9	Spazio riservato al Servizio Telematico	1698	200	AN	
10	Filler	1898	1603	AN	
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
11	Filler	3501	1	AN	Impostare al valore "F".
12	Filler	3502	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

RECORD DI TIPO "B"					
Campo	Descrizione	Posizione	Lunghezza	Formato	Controlli bloccanti / Valori ammessi
1	Tipo record	1	1	AN	Vale "B".
2	Codice fiscale identificativo	2	16	AN	Deve essere uguale al campo 17 se il campo 3 vale 1; al campo 29 se il campo 3 vale 2. Dato obbligatorio.
3	Tipo soggetto	18	1	NU	1 persone fisiche 2 soggetti diversi dalle persone fisiche Dato obbligatorio.
4	Filler	19	5	AN	Impostare a spazi.
Quadro A Tipo di dichiarazione					
5	Tipo dichiarazione	24	1	NU	Vale : 2 variazione dati 3 cessazione attività Dato obbligatorio.
6	Data dichiarazione	25	8	NU	Data di variazione dati o cessazione attività. Formato GGMMAAAA. Dato obbligatorio.
7	Partita IVA	33	11	NU	Dato obbligatorio.
8	Filler	44	30	AN	Impostare a spazi.
Quadro B1 Soggetto d'imposta - Persone fisiche					
9	Cognome	74	40	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
10	Nome	114	40	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
11	Data di nascita	154	8	NU	Formato GGMMAAAA. Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
12	Sesso	162	1	AN	"F" se sesso femminile "M" se sesso maschile Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
13	Stato estero ovvero Comune italiano di nascita	163	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
14	Provincia di nascita	193	2	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi. Indicare 'EE' se nel campo 13 è stato indicato uno stato estero.
15	Ditta	195	138	AN	Indicare, se esistente, la denominazione della ditta
16	Numero identificazione IVA stato estero	333	12	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
17	Codice fiscale	345	16	AN	Dato obbligatorio se il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
18	Filler	361	30	AN	Impostare a spazi.
19	Indirizzo estero residenza	391	35	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
20	Città estera residenza	426	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
21	Stato estero residenza	456	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
22	Indirizzo domicilio estero	486	96	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.

23	Città domicilio estero	582	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
24	Stato domicilio estero	612	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 1. Impostare a spazi negli altri casi.
25	Filler	642	50	AN	Impostare a spazi.
Quadro B2 Soggetto d'imposta - Soggetti diversi dalle persone fisiche					
26	Denominazione o ragione sociale	692	138	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
27	Natura giuridica	830	2	NU	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a zero negli altri casi.
28	Numero identificazione IVA stato estero	832	12	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
29	Codice fiscale	844	11	NU	Dato obbligatorio se il campo 3 vale 2. Impostare a zero negli altri casi.
30	Indirizzo estero sede legale	855	96	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
31	Città estera sede legale	951	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
32	Stato estero sede legale	981	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
33	Cognome rappresentante	1011	40	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
34	Nome rappresentante	1051	40	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
35	Data di nascita rappresentante	1091	8	NU	Formato GGMMAAAA. Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
36	Sesso rappresentante	1099	1	AN	"F" se sesso femminile "M" se sesso maschile Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
37	Stato estero ovvero Comune italiano di nascita rappresentante	1100	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
38	Provincia di nascita rappresentante	1130	2	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi. Indicare 'EE' se nel campo 37 è stato indicato uno stato estero.
39	Codice fiscale rappresentante	1132	16	AN	Impostare obbligatoriamente a spazi nei seguenti casi: se il campo 5 vale 3; se il campo 3 vale 1.
40	Indirizzo estero rappresentante	1148	35	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2 e il campo 39 è uguale a spazi. Impostare a spazi negli altri casi.
41	Città estera rappresentante	1183	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2 e il campo 39 è uguale a spazi. Impostare a spazi negli altri casi.
42	Stato estero rappresentante	1213	30	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2 e il campo 3 vale 2 e il campo 39 è uguale a spazi. Impostare a spazi negli altri casi.
43	Filler	1243	60	AN	Impostare a spazi.
Quadro C Attività esercitata					

44	Codice attività	1303	6	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
Ufficio competente stato estero					
45	Ufficio competente	1309	100	AN	Dato obbligatorio se il campo 5 vale 2. Impostare a spazi negli altri casi.
Impegno alla presentazione					
46	Codice fiscale dell'intermediario	1409	16	AN	Dato obbligatorio se compilato uno dei campi 47, 48, 49 e per file trasmesso da intermediario.
47	Numero iscrizione all'albo dei CAF	1425	5	NU	
48	Impegno a trasmettere in via telematica la dichiarazione	1430	1	NU	Vale: 1 se la dichiarazione è predisposta dal contribuente 2 se la dichiarazione è predisposta dal soggetto che la trasmette. Dato Obbligatorio se compilato uno dei campi 46, 47, 49 e per file trasmesso da intermediario.
49	Data dell'impegno	1431	8	NU	Dato Obbligatorio se compilato uno dei campi 46, 47, 48 e per file trasmesso da intermediario. Formato GGMMAAAA.
50	Filler	1439	19	AN	Impostare a spazi.
51	Identificativo del produttore del software (codice fiscale)	1458	16	AN	
52	Filler	1474	1327	AN	Impostare a spazi.
Spazio riservato al produttore del software					
53	Filler	2801	700	AN	Impostare a spazi
Ultimi tre caratteri di controllo del record					
54	Filler	3501	1	AN	Impostare al valore "F".
55	Filler	3502	2	AN	Impostare i valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').

RECORD DI TIPO "Z" :

Campo	Descrizione	Posizione	Configurazione		Controlli bloccanti/ ammessi	Valori
			Lunghezza	Formato		
1	Tipo record	1	1	AN	Impostare al valore 'Z'.	
2	Filler	2	14	AN	Impostare a spazi.	
Spazio non utilizzato						
3	Filler	16	3485	AN	Impostare a spazi.	
Ultimi tre caratteri di controllo del record						
4	Filler	3501	1	AN	Impostare al valore 'F'.	
5	Filler	3502	2	AN	Impostare ai valori esadecimali '0D' e '0A' (caratteri ASCII 'CR' ed 'LF').	